

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	21/2012
TITOLO	1.10.4 1.10.5/38
LEGISLATURA	IX

Il giorno 5 giugno 2012 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI
GIUSEPPE BETTINI
ARIANNA ALBERICI

Presidente
Vicepresidente
Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: Rinnovo del protocollo d'intesa con la Fondazione Forense Bolognese per l'organizzazione di attività formative, informative, di ricerca e di supporto operativo in materia di conciliazione e di tecniche di composizione alternativa delle controversie.

IL CORECOM DELL'EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

1) la L.R. n. 1/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)"* ed in particolare:

a) l'art. 14 (Funzioni delegate), comma 2, lett. c, che attribuisce al Comitato le funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di controversie fra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati;

b) l'art. 17 (Dotazione organica), comma 4, che prevede che il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni possa avvalersi di soggetti di riconosciuta indipendenza e competenza, con cui sviluppare rapporti di collaborazione e dialogo e sinergie operative;

2) la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 10 luglio 2009 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e il Presidente del CORECOM Emilia-Romagna, che assegna al CORECOM le funzioni relative:

a) allo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera AGCOM n. 173/07/CONS;

b) alla definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori ed utenti di altri Stati dell'Unione europea.

Considerato:

- che le funzioni delegate di conciliazione rappresentano per il CORECOM un'attività particolarmente complessa ed impegnativa, caratterizzata da un costante incremento del numero di istanze e da un procedimento istruttorio che necessita, in tutte le sue fasi, dell'apporto di conoscenze e competenze specialistiche e qualificate nelle materie del diritto;

- che con deliberazione n. 21/2009 è stato approvato un protocollo d'intesa con la Fondazione Forense Bolognese – costituitasi nel 1999 a Bologna con finalità statutarie di formazione e aggiornamento professionale per avvocati e praticanti avvocati - finalizzato all'organizzazione di attività formative, informative, di ricerca e di supporto operativo in materia di conciliazione e di tecniche di composizione alternativa delle controversie;

- che il protocollo prevedeva una durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo;

- che il protocollo è stato perfezionato in data 15/10/2009 ed è pertanto scaduto il 14/10/2011;



- che l'intesa con la Fondazione Forense Bolognese era finalizzata al perseguimento di obiettivi comprendenti:

a) l'avvio di una collaborazione scientifica per la formazione nel settore delle telecomunicazioni di operatori ed esperti in materia di ADR, anche attraverso l'attivazione di stage formativi "a progetto" da concordarsi sulla base di specifiche esigenze;

b) la collaborazione all'elaborazione e alla realizzazione di iniziative didattiche e scientifiche per il conseguimento di obiettivi di formazione, specializzazione e ricerca nelle materie riguardanti le tecniche ADR e il diritto dell'economia e della comunicazione;

Atteso:

- che l'attività di conciliazione e di definizione delle controversie presenta profili problematici correlati all'interpretazione ed applicazione della normativa, anche alla luce delle recenti posizioni giurisprudenziali in materia;

- che restano pertanto attuali e condivisi gli obiettivi che avevano condotto all'adozione del protocollo;

- che la Fondazione Forense, che ha recentemente rinnovato i propri organismi direttivi, ha espresso interesse per la prosecuzione della collaborazione con il Corecom, dando corso ad alcune iniziative previste nel protocollo scaduto ad ottobre 2011, riguardanti, in particolare, la prosecuzione della formazione a scopo divulgativo per la preparazione di avvocati esperti nella materia conciliativa.

Valutata l'opportunità di procedere ad un rinnovo e ad un aggiornamento degli impegni previsti dal protocollo d'intesa fra CORECOM e Fondazione Forense Bolognese, sulla base del testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto inoltre di stabilire:

- che il Protocollo abbia decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2013, in concomitanza con la chiusura del mandato quinquennale del Comitato;

- che alla sottoscrizione del protocollo e al coordinamento delle diverse attività gestionali necessarie alla sua concreta attuazione debba provvedere la Responsabile del Servizio CORECOM, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Richiamati, infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "*Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*";

- il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del CORECOM approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120



del 16/7/2008;

Dato atto del parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni.

A voti unanimi/A maggioranza;


DELIBERA

1) di rinnovare, per le considerazioni espresse in premessa, il Protocollo d'intesa fra il CORECOM Emilia-Romagna e la Fondazione Forense Bolognese per l'organizzazione di attività formative, informative, di ricerca e di supporto operativo in materia di conciliazione e tecniche di composizione alternativa delle controversie, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;


2) di stabilire che il Protocollo abbia decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2013;

3) di dare atto che la Responsabile del Servizio CORECOM provvederà alla sottoscrizione del protocollo e al coordinamento delle diverse attività gestionali necessarie alla sua concreta attuazione, secondo la normativa vigente in materia.

Il Presidente
Prof. avv. Gianluca Gardini



Il Segretario
Dott.ssa Primarosa Fini



Schema di protocollo d'intesa tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) e la Fondazione Forense Bolognese per l'organizzazione di attività formative, informative, di ricerca e di supporto operativo in materia di conciliazione e tecniche di composizione alternativa delle controversie.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 44, di seguito denominato Corecom, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Responsabile del Servizio Dott.ssa Primarosa Fini

E

La Fondazione Forense Bolognese, con sede in Bologna, Piazza dei Tribunali 4, di seguito denominata Fondazione, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Sandro Callegaro, domiciliato per la carica presso la Fondazione

si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1
Oggetto del protocollo**

1. Il presente protocollo disciplina i rapporti tra il Corecom Emilia-Romagna e la Fondazione Forense Bolognese per l'organizzazione di attività formative, informative, di ricerca e di supporto operativo in materia di:

- conciliazione e tecniche di composizione alternativa delle controversie (ADR);
- nuove evidenze applicative, in ambito legislativo e regolamentare, del diritto dell'economia e della comunicazione.

**Art. 2
Obiettivi**

1. L'intesa fra Corecom e Fondazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sotto descritti:

- a) prosecuzione della collaborazione scientifica già in atto, finalizzata alla formazione di operatori ed esperti in materia di ADR nel settore delle telecomunicazioni, anche attraverso l'attivazione di stage formativi "a progetto" da concordarsi sulla base di specifiche esigenze
- b) elaborazione e realizzazione di iniziative didattiche e scientifiche per il conseguimento di obiettivi di formazione, specializzazione e ricerca nelle materie riguardanti le tecniche ADR e il diritto dell'economia e della comunicazione, anche mediante realizzazione di dispense e massimari delle decisioni rese da Agcom e Corecom;

**Art. 3
Impegni delle parti**

1. La Fondazione si impegna a:

- a) collaborare nell'ambito di iniziative didattiche e scientifiche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di formazione, specializzazione e ricerca da concordarsi sulla base di specifiche esigenze espresse dal Corecom;

- b) organizzare, di concerto con il Corecom, corsi tematici di formazione e di aggiornamento in materia di ADR e TLC; i partecipanti riceveranno al termine dei corsi un attestato di frequenza;
- c) supportare il Corecom nelle attività di conciliazione e definizione delle controversie, anche con proprie risorse professionali;
- d) supportare il Corecom, sulla base di piani concordati di fattibilità, nell'ambito dello studio e dell'approfondimento di materie e competenze conseguenti all'evoluzione delle normative di riferimento;
- e) collaborare con il Corecom nella definizione di uno schema di regolamento per le procedure e i comportamenti degli operatori di ADR;
- f) prestabilire, di concerto con il Corecom, le bozze di programma delle singole iniziative di formazione, nonché il relativo materiale didattico e scientifico;
- g) rendersi disponibile, con modalità da concordarsi con il Corecom, ad eventuali approfondimenti, studi e ricerche su tematiche rientranti nelle competenze, proprie o delegate, del Corecom.

2. Il Corecom si impegna a:

- a) proseguire con FFB una collaborazione scientifica finalizzata alla formazione di operatori ed esperti in materia di ADR, con particolare riguardo al sistema della comunicazione;
- b) fornire ai professionisti che accedano al detto percorso di formazione la propria disponibilità di struttura per la realizzazione di *stage* formativi "a progetto", da concordarsi fra i due firmatari;
- c) garantire, ai fini della formazione, a soggetti selezionati di concerto con FFB la partecipazione, in qualità di uditori, a sedute di ADR, previa autorizzazione delle parti interessate;
- d) avviare, con la collaborazione della FFB, un programma sperimentale di *call centering*, finalizzato a fornire agli utenti del servizio la prima informazione in ordine ai tempi ed ai modi di funzionamento delle procedure extragiudiziali del Corecom, nonché alla acquisizione ed elaborazione di elementi a fini statistici;
- e) monitorare, con il supporto della FFB e sulla base degli elementi forniti dal Corecom, l'evoluzione delle procedure conciliative, per l'ottimizzazione delle stesse;
- f) elaborare, d'intesa con FFB, modelli sperimentali di verifica interna di *customer satisfaction*.

Art. 4
Durata e rinnovo

1. Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2013 e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le parti.

La sua validità è in ogni caso prorogata per il tempo necessario a consentire il completamento delle attività che alla scadenza del 30 giugno 2013 risultassero ancora in corso.

Art. 5
Spese

1. Le eventuali spese relative alle iniziative previste dal protocollo verranno stabilite di volta in volta e ripartite tra i firmatari .

Art. 6
Risoluzione e recesso

1. Nel caso di mancato adempimento di uno degli obblighi previsti dal protocollo, ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

1. La Fondazione Forense è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente protocollo, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del d.lgs. 196/2003.

2. La Fondazione è nominata incaricata del trattamento dei dati che tratterà nel corso dell'attività oggetto della convenzione e si impegna a:

- a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del d.lgs. 196/03.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente protocollo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

2. La risoluzione di eventuali controversie che non fossero definite in maniera amichevole tra le parti è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Bologna, _____

Per il CORECOM Emilia-Romagna

La Responsabile del Servizio
Primarosa Finii

Per la Fondazione Forense Bolognese

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sandro Callegaro